



COMUNE DI IDRO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7 DEL 18/03/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF 2024/2025 E TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI E IL COSTO DEL RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO PORTA A PORTA PER L' ANNO 2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciotto** del mese di **Marzo** alle ore **18:30**, nella **sala delle adunanze** si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
ARMANI ALDO	X		MAZZACANI PAOLO	X	
MILANI ALESSANDRO	X		SCARPARI ANDREA	X	
ROVATTI MATTEO	X		BORDIGA GIANLUCA		X
PETRINI FABRIZIO	X		BINI ELENA	X	
FANONI SILVIA		X	BRAMBILLA SIMONA	X	
BERTINI CHIARA	X				

Presenti 9 Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Giovanni Stanzione il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Aldo Armani, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Il sindaco espone il punto all'ordine del giorno precisando che si tratta di aggiornare i coefficienti in modo che l'imposta per i rifiuti copra al 100% la spesa sostenuta, così come imposto dalla legge. Dà pertanto lettura dei nuovi coefficienti precisando che in media c'è un incremento di circa lo 8%, mentre in Provincia, in media, è stato di circa il 12%. Conclude con il dire che il prossimo anno si prevede di passare al porta a porta completo, non misto come è adesso, questo perché permetterà di diversificare in modo migliore anche se questo comporterà ulteriori incrementi della tariffa a fronte di necessarie spese di investimento.

Interviene la Cons.ra Bini E. che precisa che già lo scorso anno c'era stato un aumento del 12% mentre stando alle cifre del PEF l'incremento dovrebbe essere del 4%, non del 8%, anche perché la produzione in Kg per abitante non è variata rispetto allo scorso anno. Precisa che quello che è cambiato è stata la composizione dei rifiuti prodotti, essendo aumentata la produzione di verde e indifferenziato. Ritiene importante che la cittadinanza sia informata sul fatto che una cattiva raccolta differenziata comporta un'importante incremento della tariffa.

Interviene il Sindaco che precisa che probabilmente la percentuale dello 8% è stato un proprio errore di calcolo. Continua con il dire che una volta che la raccolta sarà differenziata al 100% sarà anche possibile applicare tariffe puntuali e già questo indurrà i cittadini a stare più attenti a differenziare. Quanto alla produzione di verde si dovrebbe insistere per il compostaggio; nel verde incide anche il verde prodotto dall'ente Comune per il mantenimento del verde pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*;

- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti*

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesig riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 29/07/2020, modificato con deliberazione C.C. 14 del 14/05/2021, il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

VISTI quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

□ “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);

□ “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...’* (lett. h);

□ “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...’*;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

PRESO ATTO che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta a € 465.000,00;

- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

- il **comma 683**, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

RILEVATO CHE allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti di qualità e sostenere il processo di integrazione dei servizi inerenti il ciclo dei rifiuti all'Ente territorialmente competente è attribuita la facoltà di presentare all'Autorità, specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano condizioni particolari e comunque a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, come meglio specificato nell'allegata relazione di superamento del limite.

VISTO il Piano economico finanziario tari 2024/2025 redatto in base al metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2) approvato con deliberazione ARERA n.363/2021/R/Rif del 03/08/2021 ed aggiornato con deliberazione 389/2023/R/Rif del 03/08/2023, allegato alla presente deliberazione, e visti gli allegati alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019², come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

DATO ATTO che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dalla più recente normativa al riguardo, come di seguito specificata:
 - 70% a carico delle utenze domestiche;
 - 30% a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2024, di cui alla Tabella relativa alle utenze domestiche e alla Tabella relativa alle utenze non domestiche;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”;

- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento prorogato per il 2024 al 15/03/2024.

CONSIDERATO che si deve aggiornare la tabella per i costi rimborsati dall'utenza per il servizio porta a porta;

² Art. 6, comma 6, “... fino all'approvazione da parte dell'Autorità [...], si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente ...”.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

tutto ciò premesso con:

- consiglieri astenuti: n°2 (Bini E., Brambilla S)
- voti contrari: nessuno
- voti favorevoli: n°7, espressi votando in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il Piano Economico Finanziario 2024/2025, con i relativi allegati, comprensivo del Piano Tariffario e i costo dei rimborsi spese relativi al servizio porta a porta a carico degli utenti, demandandone al Consiglio Comunale l'approvazione definitiva;

2. di quantificare in € 465.000,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario allegato al presente deliberato;

3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4. di approvare i rimborsi spesa per il servizio porta a porta a carico degli utenti come indicato nell'allegata tabella;

5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,

L A G I U N T A C O M U N A L E

RITENUTO di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

CON

- consiglieri astenuti: n°2 (Bini E., Brambilla S)
- voti contrari: nessuno
- voti favorevoli: n°7, espressi votando in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267.

Letto confermato e sottoscritto,

IL SINDACO

Aldo Armani

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO

Giovanni Stanzione

(Sottoscrizione apposta digitalmente)